

**PROVINCIA DI LECCE
COMUNE DI OTRANTO**

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Bari:

Con decreto del 14 marzo 1928, disponeva indagini di carattere storico-giuridico per accettare gli usi civici e gli altri diritti liquidabili in favore del comune di Otranto, affidandole all'avvocato Giuseppe Manfridi.

Questi presentava due relazioni, l'una riguardante specificatamente le terre del lago Alimini e l'altra in riferimento generico ai demanio ed agli usi sull'ex feudale.

Il Manfridi, nella prima di dette relazioni, premesso che Otranto fu Città Regia ed Università demaniale, avvisava che le due masserie Marò e Frassanito ed il lago Alimini dovessero considerarsi demanio universale e che, ove si volesse ammettere la infeudazione dei beni da parte del Principe, dovesse procedersi alla liquidazione degli usi; e nella seconda sosteneva che tutto il territorio del comune di Otranto fosse demanio universale ad eccezione delle eventuali difese, dei corpi ex feudi e delle terre appadronate.

Dimessosi il Manfridi per avere assunto il patrocinio del Comune nelle liti che questo di sua iniziativa intendeva istituire per le terre del lago Alimini, questo Ufficio con decreto del 9 aprile 1930, ritenuta la necessità che le indagini di carattere storico-giuridico fossero proseguite, ne affidava l'incarico al cav. uff. geom. Ciro Lapeschi, il quale, con relazione dell'8 agosto 1930, escludeva potersi parlare di demanio universale o ex feudale e, ritenendo che il lago Alimini e le masserie Marò e Frassanito fossero demani ex ecclesiastici, proponeva che la verifica fosse limitata alle due predette masserie, stante che solo per detti fondi esisteva la prova documentale dell'esercizio degli usi.

Il Commissario Prefettizio di Otranto, reso edotto delle risultanze dell'istruttoria, adottava deliberazione 7 dicembre 1935, approvata della Giunta Provinciale Amministrativa il 27 dicembre 1935, con la quale limitava le pretese già avanzate con la domanda del 19 marzo 1928, al riconoscimento degli usi civici non solo sulle terre Frassanito e Marò ma anche sulle altre terre connesse, nonché sulla terra denominata Canale Scuro, sul lago Alimini e dipendenze, ed anche alla reintegrazione dei beni demaniali usurpati ed incorporati nei detti territori.

Osserva che l'istruttore Manfridi riteneva di potere ricavare la prova della qualità di demanio universale del territorio di Otranto dal fatto che il Principato di detta Città nel 1403 fu devoluto alla Corona.

Questa conseguenza non può accettarsi, perché in tanto si potrebbe parlare di demanio universale, in quanto prima della devoluzione esistesse un demanio universale o feudale. Invece manca qualsiasi traccia di possesso di terre da parte del Comune. Dagli atti preliminari del catasto onciario del 1744 e dai bilanci del 1810 e seguenti non risultano introiti di terre possedute dall'Università, e l'onciario del 1744 dice che la Città viveva di gabelle. Dal catasto del 1816 risultano annotati in testa al Comune soltanto il pubblico orologio, alcuni fabbricati e due tomoli di terreno detti « Falde della Città ». Vero è che risulta il possesso di decime da parte del Comune, ma il possesso di decime non indica possesso di terre.

Del pari deve escludersi l'esistenza di un demanio feudale. Vi furono delle concessioni fatte alla Chiesa da Federico II, ma esse non possono considerarsi a titolo feudale perché mancano investiture e giur-

menti di fedeltà, nel diploma non si parla di vassalli, il Vescovo non ebbe titolo di Barone e non fu iscritto nei quinternoni, mancava poi la giurisdizione e dai cedolari non risulta il pagamento dell'adhoa.

Anche l'ipotesi di suffeudi resta esclusa dal fatto che se *quaternati* sarebbero stati iscritti nei cedolari e nei quinternoni; se *de piano et de tabula*, doveva esserci il Barone concedente.

Da ciò deriva che, come l'istruttore Lapeschi avvisa, le terre concesse alla Chiesa da Federico II devono considerarsi demanio ecclesiastico.

Dato questo carattere delle terre e stante che l'esercizio degli usi non è in atto, è manifesto che per la tassativa disposizione dell'art. 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, la prova degli usi dovrebbe risultare documentalmente.

Ora, per il lago Alimini, in base alla compiuta istruttoria si può escludere che l'esercizio della pesca sia durata oltre il 1800 e, stante che nessun documento attesta l'esercizio in epoca precedente, non può farsi luogo ad operazioni demaniali.

Similmente per altre terre, di cui nel decreto dichiarativo e nella denunzia del Comune 19 marzo 1928, deve giungersi alla stessa conclusione, stante che dell'esercizio dell'uso, non protrattosi oltre il 1800, manca la prova documentale.

Deve però farsi eccezione per le due masserie Marò e Frassanito limitatamente alla parte di esse che nel 1810 trovavasi allo stato incolto e boschoso.

La prova dell'esercizio degli usi su dette terre risulta documentalmente. La supplica dei cittadini di Otranto del 1552, rivolta ad ottenere il divieto di cavar cipponi in Frassanito, perché in caso di guerra vi fosse legna sufficiente, indica l'esistenza degli usi di cui si chiedeva la limitazione. Se ne ha conferma nelle conclusioni dell'inchiesta del Brigadiere Caiafo Castellano, che, mandato dal Re a seguito del divieto di legnare in Marò e Frassanito, imposto nel 1748 dal Principe di Muro, accertò in favore dei cittadini il diritto conteso. Ne seguì la soluzione reale del 1749, che dichiarò eliminarsi le violenze del Principe rivolte ad impedire l'esercizio degli usi e lasciò il decreto del Sacro Consiglio 4 maggio 1757, che ordinò conservarsi lo stato di fatto. Aggiungasi, a documentazione degli usi, la sentenza con la quale il Pretore di Otranto dichiarò non doversi procedere contro un cittadino sorpreso a legnare in Marò. Decisiva poi appare la sentenza del 1810, con la quale la Commissione Feudale dichiarò appartenere ai cittadini di Roca, di cui facevano parte Marò e Frassanito, i pieni usi civici nella parte boscosa ed incolta.

Vi era il diritto di decimare in Frassanito e Marò; ma, siccome tale diritto non può riflettere che le terre messe a coltura, deve ritenersi che ne erano escluse le parti boscose ed incolte, le sole che dovrebbero formare obietto di liquidazione.

Per quanto sopra, mentre con separato provvedimento si dà corso alle ulteriori operazioni relative alle due masserie Marò e Frassanito, per le parti che erano incolte e boscose nel 1810, deve revocarsi per ogni altra parte il decreto dichiarativo.

P. T. M., in parziale revoca del decreto dichiarativo del 14 marzo 1928, pel comune di Otranto dichiara non essere luogo ad operazioni demaniali in ordine alle terre in esso elencate ad eccezione delle masserie Marò e Frassanito, limitatamente alle parti di esse che erano incolte e boscose nel 1810.

Ordina la pubblicazione del presente decreto mercè affissione nell'albo pretorio del Comune suddetto per

giorni trenta e mercè affissione di un bando in vari punti del ripetuto Comune.

Fa salvo al Comune e ad ogni altro interessato di opporsi con ricorso da far pervenire al nostro Ufficio non oltre il trentesimo giorno dalla raccomandata postata con cui si trasmetterà copia del decreto medesimo al Comune suddetto.

Ordina inoltre che copia del decreto, fornito di certificazione dei suddetti adempimenti, venga tra-

smessa al Superiore Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Bari, li 17 gennaio 1936-XIV. — Il R. Commissario: F. SETTE.

Il decreto che precede è stato dal 26 gennaio a tutto il 26 febbraio 1936-XIV affisso nell'albo pretorio del Comune insieme al relativo bando e contro di esso non è stata prodotta opposizione alcuna.

COMMISSARIATO DELLE CALABRIE

PROVINCIA DI CATANZARO COMUNE DI S. SOSTENE

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria ha pronunziato la seguente sentenza nella causa tra il notaio Giuseppe Politi Aloisio fu Antonio contro il comune di S. Sostene.

Il R. Commissario osserva, IN FATTO, che di seguito ad incarico ricevuto dal Commissario regionale per procedere alla verifica delle occupazioni abusive ed alla sistemazione definitiva delle terre demaniali nel comune di S. Sostene, l'istruttore perito ing. Alfredo Grisi depositava nel 14 novembre 1933 la relazione, corredata di pianta planimetrica, relativa al demanio Filongo.

Eseguiti nel 3, 10, 12, 28 marzo 1934, 7 aprile, 8, 23 maggio 1934, il deposito degli atti, il bando, le notifiche individuali agli interessati, negli uffici comunali di S. Sostene, furono presentate a questo Commissariato 17 opposizioni contro le operazioni eseguite dall'istruttore Grisi, il quale aveva riscontrato nel perimetro del demanio ben 146 occupazioni abusive di terreno, proponendo per tutti gli occupatori la legittimazione del possesso, in vista delle permanenti e sostanziali migiorie accertate nei terreni del demanio Filongo.

Quasi tutti gli occupatori ebbero ad avanzare istanza di legittimazione, ed anche molti dei ricorrenti ebbero a recedere dalla opposizione, invocando lo stesso beneficio, per modo che la contestazione, fallito il tentativo di conciliazione, fu assegnata alla fase contenziosa nei riguardi dei soli opposenti Politi Aloisio Giuseppe, Mosca Matteo, Scicchitano Gregorio e Michelangelo fu Domenico.

Rinviate le contestazioni in fase amministrativa per tutti gli occupatori che hanno richiesto la legittimazione, nella udienza 25 aprile 1935 fu assegnata a sentenza la causa nei rapporti del sig. Politi Aloisio Giuseppe assistito dall'avv. Giuseppe Castagna e degli opposenti Mosca Matteo, Scicchitano Gregorio e Michelangelo, non comparsi.

Osserva, IN DIRITTO, che va preliminarmente dichiarata la contumacia degli opposenti Mosca Matteo, Scicchitano Gregorio e Michelangelo, perchè, pur essendo stati legalmente citati, non sono tuttavia comparsi in giudizio, per esporre i motivi della loro opposizione.

La natura demaniale del fondo Filongo è incontestabile, per quanto si apprende dalla relazione dello istruttore Alfredo Grisi, saldamente fondata sugli antichi atti e specialmente sulla ordinanza Masci 27 febbraio 1811 e sulla ordinanza 14 giugno 1812 dell'Intendente della Calabria Ulteriore Giacinto Martucci, emessa nella divisione dei demani tra il comune di S. Sostene e l'ex feudataria Principessa di Satriano e

gli altri comuni di Davoli, Satriano, la Collegiata di Davoli ed altri particolari.

Si legge, infatti, nella motivazione della ordinanza Martucci che, avendo la ex feudataria esibito lo strumento di acquisto pel fondo Filongo seu Battindieri e che per l'altro fondo Filongo sia in possesso il comune di S. Sostene, e considerando che le colonie debbono essere conservate, ma che a dimostrare i diritti colonici le parti han bisogno di provvedersi dinanzi alla autorità competente, senza poter essere intanto amosse dai loro possessi e conservando il beneficio accordato con il Real Decreto 16 ottobre 1809, si ordini che l'ex feudataria non sia molestata per il fondo Filongo seu Battindieri e che l'altro fondo Filongo resti al comune di S. Sostene, che ne è in possesso e se è d'uopo vi sia reintegrato.

La descrizione esatta di questo corpo demaniale è contenuta nel verbale 10 novembre 1846 dell'agente demaniale Antonio Scicchitano, incaricato di procedere alla ricognizione dall'Intendente della provincia cav. Canni, per la divisione dei fondi demaniali, eseguita col concorso dell'Architetto Antonio Trapasso, dall'indicatore Vincenzo Lentini e dal perito Don Vincenzo Lucifero e Sindaco De Salvia.

Si apprende da quel verbale che Filongo, fondo demaniale del Comune, riportato nel catasto fondiario sotto l'art. 146, Sez. G, numeri 819, 1033, 1035, comprende le contrade denominate Giacea, Cipollina, Corvo, Ziccarello, Guideo, Sorbaro, Pionichi, Vasile, Porcaria, Cerasara, Cervoni, Franco, Arvenzo, Vodace ed Abeto.

Oltre a ciò dai predetti periti, a seguito di giuramento e dopo molti giorni di occupazione, è stato accertato che tale fondo Filongo è confinato da Mezzogiorno con strade di S. Andrea, da Ponente con Vallone del Povero Antonio e Don Nicola Calabretta, da Settentrione con il fondo Alaco, eredi Bruno Aversa, Don Giuseppe Fiani e Don Nicola Calabretta, da Levante col Vallone Averzino ed eredi Giuseppe Carioti Piccioni; che la estensione totale corrisponde a 534 tomolate di antica costumanza, di cui sono occupate 338 tomolate e cinque' ottavi; e che tutta la estensione occupata o libera è in pendio, coperta di alberi e di boschi, per cui non può farsi quota veruna di suddivisione.

Risulta, inoltre, dagli atti di archivio che, con Regio decreto 17 aprile 1875, fu approvata la ordinanza prefettizia 22 febbraio 1865, con la quale venivano legittimate nel demanio Filongo 28 zone di terreno a favore di diverse ditte.

Or in base ai predetti documenti l'istruttore ingegnere Grisi, dopo di avere rilevato che il Filongo non fu mai sottoposto a quotizzazione legalmente sanzionata; che per le abusive occupazioni non vi furono altri provvedimenti di legittimazione, oltre a quello approvato con Regio decreto 17 aprile 1875; che in esso non possono esistere colonie perpetue, regolar-